



10591/06

10591/06

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente aggiunto -
- Dott. Giovanni PRESTIPINO- Presidente di sezione -
- Dott. Paolo VITTORIA - Presidente di sezione -
- Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
- Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere -
- Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
- Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere -
- Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
- Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -

Oggetto
Carenza, o invalidità della procura agli atti e condanna alle spese del difensore costituito

R.G.N. 19999/02

Cron. 10591

Rep. 2980

Ud. 06/04/06

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

GIULIANI VINCENZO, RAGOZZINI ANNA, in proprio e quali eredi di GIULIANI LUIGI, nonchè CECERE ANTONIO, PELUSO MASSIMO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO NUZZO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO PELUSO, giusta delega a margine del ricorso;

2006

1361

- **ricorrenti** -



contro

BANCA POPOLARE DELL'IRPINIA S.P.A. (già soc. coop. a.r.l.) in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 15, presso lo studio dell'avvocato STEFANO MASTROLILLI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO TEDESCHI, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3198/01 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 14/11/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/06 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;

uditi gli avvocati Mario BUSSOLETTI per delega dell'avvocato Antonio Nuzzo, Mario TEDESCHI;

udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. A. MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Decidendo sul gravame proposto da Luigi e Vincenzo Giuliani ed Anna Ragozzini - rappresentanti dagli avvocati Antonio Cecere e Massimo Peluso "giusto mandato a margine della comparsa conclusionale di primo grado" - la Corte di Napoli, con sentenza del 14 novembre 2001, dichiarava inammissibile, per esclusa ultrattività della procura, l'impugnazione proposta per conto del Giuliani



Luigi deceduto dopo la chiusura della discussione nel giudizio di primo grado, e confermava, nei confronti degli altri due, la sentenza del Tribunale che aveva condannato tutti i convenuti, in solido, a pagare alla Banca Popolare dell'Irpinia la somma di £ 7.684.241.469 ed accessori per pregresse prestate fideiussioni.

La conseguente condanna alle spese di lite era pronunziata a carico direttamente dei difensori limitatamente all'appello da essi proposto (anche) per conto del già deceduto Giuliani.

Avverso quest'ultima sentenza propongono ora contestuale ricorso per cassazione Vincenzo Giuliani ed Anna Ragozzini, nonché, in proprio, gli avvocati Cecere e Peluso, per contestare, i primi due, la statuizione di condanna nei confronti della Banca e, i secondi due, la statuizione di condanna alle spese di lite relativamente alla, previamente censurata (per il profilo della negata ultrattività della procura), dichiarazione di inammissibilità dell'appello da essi proposto in nome del Giuliani Luigi.

Resiste la Banca con controricorso.

Con ordinanza interlocutoria n. 4247 del 2006, la Sezione I[^] ha disposto la rimessione degli atti al Primo Presidente, che ha quindi assegnato la causa a queste Sezioni unite in relazione al ravvisato contrasto



di giurisprudenza in ordine alla questione della ammissibilità della condanna al pagamento delle spese giudiziali a carico del difensore dell'appellante privo di efficace procura a seguito della morte del proprio assistito avvenuta dopo la chiusura della discussione nel giudizio di primo grado e prima della pubblicazione della sentenza impugnata.

Tutte le parti hanno depositato successive memorie in ordine alla riferita questione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. E' preliminare all'esame della questione oggetto del denunciato contrasto di giurisprudenza la soluzione del quesito, negativamente risolto in premessa dalla Corte di merito, in ordine alla eventuale ultrattività del mandato, comprendente il potere di impugnazione, rilasciato dalla parte poi deceduta, come in questo caso, nel periodo compreso tra la chiusura della discussione nel giudizio di primo grado e la pubblicazione della correlativa sentenza.

Evidente essendo che, ove in ipotesi ammessa una tale ultrattività, verrebbe meno la statuizione di inammissibilità dell'appello (per difetto appunto di procura), in correlazione alla quale si pone il problema di individuazione del soggetto soccombente agli effetti del regolamento delle spese.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' or similar character.



Sul punto va condivisa, comunque, la soluzione adottata dalla Corte napoletana.

La quale risulta in linea con l'indirizzo di recente espresso da queste Sezioni unite, con sentenza n. 15783 del 2005, per cui, in assenza di specifica regolamentazione del mandato ad litem, deve trovare applicazione, anche con riguardo allo stesso, la normativa codicistica sulla rappresentanza e sul mandato, avente carattere generale rispetto a quella processualistica, e quindi - per quel che qui interessa - il principio dettato dall'art. 1722 n. 4, secondo il quale la morte del mandante estingue il mandato. Con la conseguenza che la regola dettata dall'art. 300, commi 1° e 2°, c.p.c., che attribuisce al procuratore la facoltà di continuare a rappresentare in giudizio la parte che gli abbia conferito il mandato ancorchè defunta dopo la costituzione in giudizio - come pure la regola, di cui all'ultimo comma della stessa norma, che cristallizza il giudizio tra le parti originarie in caso di morte di una di queste verificatasi dopo la chiusura della discussione davanti al Collegio - in quanto costituiscono deroga al su riferito principio generale, vanno contenute entro il rigoroso ambito, ivi previsto, della fase processuale, appunto, in cui l'evento si è verificato, e non possono dunque espandersi nella successiva fase



di quiescenza e di riattivazione del rapporto processuale.

2. Rimanendo così ferma la statuizione di inammissibilità dell'appello del Giuliani Luigi per difetto di procura, viene ora appunto in rilievo la statuizione consequenziale di condanna alle spese del gravame, quale adottata dalla Corte napoletana nei confronti degli avvocati Cecere e Peluso - sul rilievo che il rapporto processuale si sarebbe "instaurato direttamente fra tali procuratori" (appellanti senza mandato) e le controparti - e quale qui ora censurata dai predetti legali con denuncia di plurime violazioni di legge (artt. 83, 91, 92 c.p.c.; 1218, 2043 c.c.; 110 c.p.c.) e vizi di motivazione.

3. Come esattamente rilevato con la su riferita ordinanza interlocutoria, n. 4247/06, della Sezione I^a, sulla questione sottesa agli odierni motivi impugnatori i precedenti di questa Corte di legittimità effettivamente evidenziano un palese contrasto giurisprudenziale, in quanto secondo un primo indirizzo ~~giurisprudenziale~~ ^{giurisprudenziale} (invocato dal ricorrente) l'avvocato non potrebbe mai assumere la qualità di parte del processo e non potrebbe di conseguenza essere destinatario, in base agli artt. 91 e 92 c.p.c., di una pronunzia sulle spese; mentre, secondo altro opposto orientamento (cui si è



evidentemente uniformata la sentenza impugnata) ciò sarebbe, invece, possibile, per essere il difensore che ha agito senza valido mandato l'unico contraddittore, nel processo, delle controparti da lui, in questo, evocate.

3.1. In particolare, con le sentenze nn. 3510/1969, 11689/2000 e 13898/2003 si è, rispettivamente, affermato che:

- a)** ritenuta l'invalidità della procura *ad litem* nel rapporto tra parte e procuratore, il giudice deve ritenere non costituita la parte con gli effetti della contumacia o della improcedibilità dell'appello ex artt. 171, 291, 347 e 348 c.p.c., ma "non può derivare l'inverosimile finto effetto di dover considerare parte il procuratore munito del mandato invalido" né tanto meno giustificare la condanna dello stesso in proprio alle spese del giudizio, non potendo in alcun modo riferirsi a lui il concetto di soccombenza;
- b)** poiché, ai sensi dell'art. 82, terzo comma, c.p.c. le parti (salvo che nei giudizi innanzi al Giudice di Pace) devono stare in giudizio con il ministero di un avvocato regolarmente esercente (condizione questa che si realizza quando



il difensore è munito di valida procura), la mancanza di procura *ad litem* (situazione che comprende sia l'ipotesi della procura invalida, sia l'ipotesi della mancanza di prova che una procura sia stata rilasciata) produce la nullità dell'attività processuale compiuta, da considerare tuttavia pur sempre quale attività posta in essere da una parte (costituita in giudizio senza il ministero del difensore) e le relative sanzioni processuali, quali la nullità o l'inammissibilità dell'impugnazione e così via, sono conseguenti alla mancanza dell'atto che assicura alla parte il necessario patrocinio del difensore tecnico e non sono certamente previste per il fatto che, fuori dalle ipotesi consentite dalla legge, sia stato fatto valere nel processo un diritto altrui in nome proprio. Si aggiunge che è principio generale dell'ordinamento quello secondo cui non può mai assumere la qualità di parte di un atto il soggetto che agisce nella veste di rappresentante pur non avendone i poteri. Pertanto, in base agli artt. 91 e 92 c.p.c., il destinatario della pronuncia sulle spese, nell'ipotesi considerata, non può essere l'avvocato che, appunto, non assume la qualità

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' or similar character.



di parte del processo;

- c) in tema di condanna alle spese processuali, premesso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la stessa va pronunciata nei confronti della parte soccombente, deve ritenersi consentita la condanna alle spese nei confronti di chi ha agito quale rappresentante processuale di un altro soggetto senza essere investito del relativo potere, in base al principio per cui un soggetto che agisce in giudizio quale rappresentante di un terzo, pur non essendogli stati conferiti i relativi poteri, assume la qualità di parte, ai fini della pronunzia sulle spese; viceversa, non è possibile la condanna dei suoi difensori, che non hanno assunto, né potevano assumere, veste di parte.

3.2. Con argomentazione a contrario, rispetto a quelle svolte nelle su riferite pronunzie, le sentenze nn. 1780/94, 4462/1995; 5955/96, 9561/97 pervengono, invece, alla opposta conclusione che, nella ipotesi considerata, di difetto di valida procura alle liti, parte del giudizio non possa essere altri che il difensore che l'ha instaurato, poiché - in ragione appunto di una siffatta carenza del mandato difensivo, "l'attività processuale del difensore non può spiegare

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'R'.



effetti nella sfera giuridica, della parte, essendo l'atto di conferimento della cosiddetta rappresentanza tecnica - o di designazione del difensore ... - elemento indispensabile della fattispecie legale in forza della quale l'esercizio dello "ius postulandi" da parte del legale diviene attività della parte" (Così testualmente n. 1780/94).

Conclusione, questa, in prosieguo ribadita anche nella forma più limitata della attribuibilità di una qualità di parte al difensore [solo] con specifico e circoscritto riferimento alla "questione pregiudiziale relativa alla presenza - validità della procura". Nel senso che, nella ipotesi in esame, "il giudice si trova di fronte ad una questione, rilevabile di ufficio, di natura pregiudiziale (idonea a definire il giudizio) che consiste nel vedere se è vero che l'avvocato è munito di procura speciale per il giudizio di cassazione; se si accerta che ciò non è vero, è evidente che a soccombere sulla questione pregiudiziale, che è l'unica questione in base alla quale sarà definito il procedimento (con la declaratoria di inammissibilità del ricorso) è proprio e soltanto l'avvocato che ha sottoscritto e fatto notificare il ricorso ..." (Così n. 5955/96; 9561/97).

3.3. In due pronunzie del 2003, è stata, per altro,



anche prospettata una soluzione intermedia, ammettendosi la condanna alle spese del difensore in caso di inesistenza e non anche in ipotesi di invalidità della procura (sent.ze n. 1115 e n. 6521). E ciò nella condizione della tesi, affermata in dottrina, secondo la quale "l'attività processuale svolta sulla base di una procura nulla sia provvisoriamente efficace e perciò riconducibile alla parte sino a quando la nullità non venga dichiarata, dato che in virtù della procura si è comunque instaurato un rapporto processuale con il soggetto che la procura ha conferito ...".

4. Ritiene ora questo Collegio che proprio da detto ultimo indirizzo possa utilmente muoversi per risolvere il quesito oggetto di contrasto, ancorandosi, per altro, più propriamente il discrimine tra le due situazioni, non identicamente rilevanti ai fini della statuizione sulle spese, alla circostanza che sia stata, o non, conferita al difensore, che dichiararsi di agire in rappresentanza di un dato soggetto, procura da parte del medesimo per il processo o la fase del processo cui quell'atto si riferisce.

4.1. Ove manchi, infatti, un siffatto conferimento (come nel caso, ad esempio, di procura inesistente, di una procura falsa, ovvero rilasciata da soggetto diverso da quello che il difensore dichiararsi di rappresentare



o per giudizio, o fase di giudizio, diversa da quelli
↓ in cui la rappresentanza ~~non~~ è spesa) deve escludersi, in
primo luogo, che il processo così instaurato possa con-
siderarsi, per ciò stesso, tamquam non esset.

Se così fosse neppure sorgerebbe, infatti, nel giu-
dice obbligo alcuno di provvedere, mentre vero è vice-
versa il contrario, poiché sia pur su iniziativa del
falsus procurator un processo è stato comunque attiva-
to, e nei confronti della controparte o delle contro-
parti così in esso evocate, il giudice è tenuto a deci-
dere, adottando le statuizioni consequenziali, appunto,
al difetto di procura dell'agente.

E, per altro, deve anche escludersi che, ai suddet-
ti effetti, l'instaurazione del giudizio possa imputar-
si al soggetto che non abbia conferito apposito mandato
al difensore che abbia, ciò non ostante, dichiarato di
rappresentarlo.

Come esattamente, infatti, puntualizzato dalla ci-
tata sentenza n. 1780 del 1994, allorchè manchi la pro-
cura, l'attività processuale del difensore non può
spiegare effetti nella sfera giuridica della parte, es-
sendo l'atto di conferimento della c.d. rappresentanza
tecnica elemento indispensabile della fattispecie lega-
le in forza della quale l'esercizio dello ius postulan-
di da parte del legale diviene attività della parte.



Con la conseguenza che l'attività del difensore senza procura, se non può riverberare alcun effetto sulla parte, resta attività processuale di cui egli solo assume la responsabilità anche in ordine alle spese.

A tal riguardo, esattamente è stato, ben vero, osservato che quando il difensore agisce in giudizio, e per il fatto stesso che agisce, anche se dichiara di farlo in nome altrui, il rapporto processuale si costituisce, per intanto in capo a lui ed egli ne diventa (per tal profilo e per tal momento) automaticamente parte, salvo a determinare in seguito quale sia la effettiva realtà del potere di rappresentanza e del diritto sostanziale della parte rappresentata.

Per cui può ben dirsi che, attraverso la domanda sottoscritta dal difensore, prima ancora di quel diritto, viene coinvolta nel giudizio la stessa questione di rappresentanza.

Il che equivale a dire che, nell'ipotesi considerata, il giudice si trova di fronte ad una questione rilevabile di ufficio di natura pregiudiziale (idonea cioè a definirlo) che consiste nel verificare se è vero che l'avvocato è munito di procura, per quel giudizio, come egli afferma nella parte introduttiva dell'atto di impulso processuale e come la legge, del resto, gli impone (art. 83 c.p.c.).

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'R' or similar character.



Con la conseguenza, appunto, che se si accerta che ciò non è vero, è evidente che a soccombere sulla questione pregiudiziale, che è l'unica questione in base alla quale sarà definito il procedimento (con la declaratoria di correlativa inammissibilità) è proprio e soltanto l'avvocato che ha sottoscritto e fatto notificare l'atto introduttivo del giudizio - e che, nei confronti del giudice e delle controparti, afferma di essere munito di procura -; e non certo il soggetto da lui nominato (che, se non ha conferito la procura, nulla può avere affermato in proposito).

4.2. Diversamente, ove una procura alla lite sia stata di fatto conferita al difensore dalla parte in nome della quale egli dichiara di agire e tale procura risulti per qualche ragione invalida o non più efficace (come nel caso appunto, di cui retro sub n. 2, di mandato rilasciato anche per l'eventuale appello, con l'atto introduttivo del giudizio, da soggetto non più però in vita alla data di proposizione del gravame da parte del difensore) è il soggetto che ha conferito la procura nulla (o, in caso di sopravvenuto suo decesso, l'erede di lui) che assume la qualità di "parte" - ai sensi degli artt. 83 ss. c.p.c., che riferiscono tale qualità al soggetto che "sta in giudizio che è quello che deve conferire al difensore la procura".

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



Ed è tale soggetto, appunto, e non il suo difensore, che, in tal caso, in base al principio della causalità deve (salvo compensazione) essere condannato alle spese che la controparte ha dovuto affrontare per fare accertare il vizio di un atto indispensabile alla ritualità del rapporto processuale. Rapporto che, fino all'accertamento della invalidità o inefficacia della procura, si è di fatto, comunque, instaurato con il soggetto che quella procura ha conferito.

5. La questione oggetto di contrasto va pertanto risolta con l'affermazione del principio per cui, in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiara di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (sulla base dunque di una procura inesistente o, ad esempio, falsa, o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello cui l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o so-

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



pravvenuta inefficacia della procura "ad litem", non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benchè sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo.

6. Nella specie, il difensore ha appellato la sentenza di primo grado non in mancanza di apposita procura ma sulla base di un mandato a suo tempo conferitogli dalla parte dichiaratamente da lui rappresentata e solo in prosieguo divenuto inefficace per la sopravvenuta morte di questa. Pertanto, alla luce dell'enunciato principio, mentre risulta corretta la statuizione di inammissibilità della impugnazione, per vizio della procura spesa con l'atto di appello, non corretta è, invece, la condanna alle spese di lite pronunciata nei diretti confronti del difensore della parte soccombente.

Dal che la fondatezza, in questi limiti, dell'odierno ricorso per cassazione degli avvocati Cere e Peluso.

7. La sentenza impugnata va, per questa parte, pertanto cassata, con rinvio della causa alla stessa Corte



di appello, in diversa composizione, perché - relativamente al rapporto Giuliani Luigi e Banca - pronunci sulle spese attenendosi al principio di cui sopra.

8. Possono compensarsi tra le parti le spese del giudizio relativo al ricorso Cecere-Peluso, in ragione appunto del contrasto di giurisprudenza in ordine alla questione tra le stesse dibattuta.

9. Relativamente al ricorso di Vincenzo Giuliani ed Anna Ragozzini, gli atti vanno restituiti alla Sezione prima per correlativo esame e decisione.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni unite, accoglie limitatamente alla statuizione sulle spese il ricorso dei legali Cecere e Peluso, con cassazione della sentenza impugnata in parte quo e rinvio della causa alla Corte di Napoli in diversa composizione; compensate tra le parti le spese di questa fase di legittimità.

Rimette gli atti alla Sezione I^a per l'esame e decisione del ricorso Giuliani Vincenzo e Ragozzini Anna.

Roma, 6 aprile 2006.

Il Presidente

L'estensore

Depositata in Cancelleria



oggi, - 9 MAG. 2006

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista